



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Servizio TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Atto di determinazione n 167 del 30/03/2017

**Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n° 435 del 30/03/2017**

OGGETTO: ECOLIO 2 S.R.L. - IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (COD. IPPC 5.1 E 5.3) SITO IN PRESICCE, LOCALITA' "SPIGGIANO CANALE". AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, C. 1, DEL D. LGS. N° 152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DALLA REGIONE PUGLIA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 DEL 18/05/2011.

SERVIZI FINANZIARI: Visto di regolarità contabile

Esercizio 2017

Preso nota

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (D.Lgs. 267/2000 – art. 151, comma 4)

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Annotazioni: _____

EMESSO MANDATO / REVERSALE

N. _____

Data 05/04/2017

**Copia Autentica di documento
prodotto e firmato digitalmente**

**Il dirigente dei Servizi Finanziari
PANTALEO ISCERI**



PROVINCIA DI LECCE

AMBIENTE E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE

C. R. 723

Atto di determinazione n 167 del 30/03/2017

OGGETTO: ECOLIO 2 S.R.L. - IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (COD. IPPC 5.1 E 5.3) SITO IN PRESICCE, LOCALITA' "SPIGGIANO CANALE". AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, AI SENSI DELL'ART. 29-NONIES, C. 1, DEL D. LGS. N° 152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DALLA REGIONE PUGLIA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 117 DEL 18/05/2011.

Riepilogo Contabile

Esercizio 2017

--

Liquid: Cap/art. _____ / _____ N. _____ € _____ Creditore _____

Pubblicazione sul sito INTERNET: S

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE IL DIRIGENTE

- **VISTA** la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- **VISTO** il comma 11 dell'Art. 5 del D.L. n. 244 del 30-12-2016 (c.d. Decreto Milleproroghe), che prevede il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019 al 31 marzo 2017, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- **VISTA** la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- **Visto** l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- **Visto** l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e in particolare la Parte seconda: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. n. 17/2007 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la D.G.R.P. n. 648 dello 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la L.R. n. 3/2014 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ed Elenco tecnici competenti in acustica ambientale";

Premesso che:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., all'art. 29-nonies, c. 1, "Modifica degli impianti o variazione del gestore", stabilisce che *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche*

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Rocco Merico il 30/03/2017 14.35.54

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2017 / 435 del 30/03/2017

Registro.: D723 2017 / 167 del 30/03/2017 REGALBO 2017 / 518 del 05/04/2017

progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

- la D.G.R. n. 648 del 05.04.2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";

Considerato che:

- con Determinazione n. 117 del 18/05/2011 del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, Servizio Ecologia della Regione Puglia, fu rilasciata alla società Ecolio 2 S.r.l., con sede in Bari alla Strada Calvani n. 8, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i., per esercire un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi rientrante nelle categorie IPPC 5.1 e 5.3 sito a Presicce, in località "Spiggiano Canale", su area censita in Catasto al foglio n. 19, p.lle 524, 526, 528;
- con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V. A. S., Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 221 del 09/09/2013 fu rilasciato, ai sensi della L. R. n° 11/2001 e del D. Lgs. n. 152/2006, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il suddetto impianto;
- lo scrivente Servizio, con nota prot. n. 25431 del 10/05/2016, precisò che la validità dell'atto autorizzativo di A.I.A. D. D. Regione Puglia n° 117 del 18 maggio 2011 avrebbe mantenuto la validità fino alla data del 18/05/2021, in forza delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 152/2006 dal D. Lgs. n. 46 del 04/03/2014, con particolare riferimento ai termini fissati nell'art. 29-octies, c. 3, per il riesame delle A.I.A. con valenza di rinnovo;
- l'impianto si estende su una superficie di circa 24800 m², ed è composto dalle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dalla sezione di trattamento termico, dalla sezione di trattamento biologico, dalla sezione di disidratazione dei fanghi e dalla sezione di scarico sul suolo dell'acqua depurata;
- con nota di data 22/06/2016, acquisita al prot. n. 34288 del 24/06/2016, il legale rappresentante della società Ecolio 2 s.r.l., sig. Italo Forina, ha formalizzato comunicazione di modifica dell'impianto, ai sensi dell'art. 29-nonies, c.1, del D.Lgs. 152/06, per la valutazione da parte dell'autorità competente circa il carattere di sostanzialità o di non sostanzialità della stessa;
- la modifica proposta consiste nella introduzione nell'impianto del rifiuto speciale liquido pericoloso contraddistinto dal codice CER 161001* soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose, da trattare nella sezione termica esistente senza alcuna modifica del processo;
- la suddetta modifica, ad avviso dello scrivente Servizio, sulla base delle "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" approvate con la D. G. R. n° 648 del 05/04/2011, era da ritenersi sostanziale in quanto, per l'attività IPPC 5.1, si trattava della introduzione di nuovi codici CER di rifiuti pericolosi non già ricompresi nell'elenco dei rifiuti autorizzati con l'AIA, fermo restando quanto indicato nella determinazione in merito allo screening di VIA;
- in ordine al percorso procedimentale per ottenere l'autorizzazione alla modifica sostanziale in questione, seguendo le indicazioni dell'allegato tecnico alla suddetta D. G. R. n° 648/2011 (opzione 1) l'autorità competente per la VIA (la Regione) si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione sulla necessità preliminare di screening;

l'autorità competente AIA comunica al gestore la qualifica di modifica sostanziale invitandolo ad attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso l'autorità competente VIA, nella stessa comunicazione indica la possibilità di realizzare la modifica solo a seguito del completamento dei procedimenti distinti di screening (presso la Regione) e di AIA per modifica sostanziale (presso la Provincia);

- per quanto al punto precedente, con la nota prot. n° 38101 del 12.07.2016, lo scrivente Servizio comunicò alla società che in relazione alla modifica proposta, in quanto intervento soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale (vedi lettera B.1.o dell'Allegato B alla L. R. n° 11/2001), doveva attivare la procedura di verifica presso la Regione Puglia, prima della pronuncia definitiva da parte della Provincia quale autorità competente per l'A.I.A.;
- la società, che aveva già comunicato in data 22/06/2016 la citata modifica ex art. 29-noies, c. 1, anche al Servizio Ecologia della Regione Puglia (con la nota da questo acquisita al prot. n. AOO_089/8146 del 29/06/2016), attivò la procedura di verifica presso il competente Servizio Regionale V.I.A.;
- a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 02.08.2016, il Servizio V.I.A. della Regione, con nota prot. AOO_089/9737 del 05/08/2016 richiese alla società ulteriori integrazioni rispetto alla relazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica, da presentare entro il termine di 30 giorni;
- con la nota acquisita al prot. regionale n. AOO_089/10099 del 26/08/2016 la società richiese una proroga di 30 giorni rispetto al termine fissato per la consegna della documentazione richiesta;
- con nota acquisita dalla Regione al prot. n. AOO_089/10099 del 26/08/2016 la società presentò la documentazione richiesta, allegando lo "Studio sperimentale e modellazione delle emissioni in atmosfera connesse al trattamento termico dei rifiuti liquidi";
- il Comitato Regionale V.I.A., ai sensi dell'art. 4, c. 6, e dell'art. 11, c. 4, del R. R. n° 10/2011, nella seduta del 24/01/2017 espresse il parere prot. AOO_089/632 con il quale valutava la richiesta di trattamento del rifiuto liquido contraddistinto dal codice CER 161001* nell'impianto termico di evaporazione, già autorizzato con A.I.A. a trattare analoghi rifiuti liquidi pericolosi, come una modifica non sostanziale, "a patto che l'impianto di abbattimento fumi esistente in linea con il trattamento termico abbia caratteristiche di efficienza almeno pari a quelli sperimentati su scala laboratorio", con riferimento al citato studio sperimentale prodotto dalla società;
- il Servizio VIA e V.INC.A. della Regione Puglia con la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 02/02/2017 attestò la non sostanzialità della modifica proposta con l'introduzione al trattamento del codice CER 161001* ai fini dell'impatto ambientale già valutato con provvedimento dirigenziale n. 221 del 09/09/2013, alle condizioni indicate nel parere tecnico del Comitato regionale di V.I.A. sopra richiamato;
- la società Ecolio 2 S.r.l., con nota prot. 17551 del 28.03.2017 comunicò alla Provincia che la sezione di trattamento termico dell'impianto sito in Presicce, mediante il quale aveva chiesto di poter trattare il nuovo rifiuto liquido con codice CER 161001*, possedeva tutti i requisiti tecnici richiesti nel parere del Comitato Regionale di V.I.A. per il mantenimento dello standard qualitativo di sicurezza delle emissioni e, in particolare, era dotato di un filtro a carboni attivi adeguatamente dimensionato, come illustrato nella relazione tecnica allegata;
- nella stessa nota la società comunicò una ulteriore modifica non sostanziale: l'introduzione nel processo lavorativo di una macchina per la disidratazione dei fanghi, in linea con la centrifuga esistente, per migliorare la disidratazione e ridurre il volume dei fanghi prodotti dalla sezione di trattamento biologico;
- lo scrivente Servizio prende atto delle determinazioni assunte dalla Regione Puglia con la

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Rocco Merico il 30/03/2017 14.35.54

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2017 / 435 del 30/03/2017

Registro.: D723 2017 / 167 del 30/03/2017 REGALBO 2017 / 518 del 05/04/2017

citata Determinazione Dirigenziale n. 12 del 02/02/2017 e, anche alla luce della normativa vigente (art. 5, c. 1, lett. I-bis), del Decreto Legislativo n° 152/06), stabilisce che le modifiche, che la società Ecolio 2 S.r.l. intende apportare all'impianto, sono di tipo non sostanziale e che per la realizzazione delle stesse sia necessario procedere alla modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 18/05/2011;

- ai sensi del D. M. del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 59 del 18/02/2005", Allegato III, la tariffa da applicare per le istruttorie nel caso di modifiche non sostanziali è pari a euro 2.000,00 per ogni categoria di attività di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 59/2005;

fatte salve tutte le premesse sopra esposte

DETERMINA

- di qualificare come non sostanziali, ai sensi dell'art. 29-nonies, c. 1, del D. Lgs. n° 152/06, le modifiche all'impianto di trattamento di rifiuti liquidi della società Ecolio 2 S.r.l. sito in Presicce di seguito indicate e, conseguentemente, di aggiornare e integrare con il presente atto l'A.I.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 117 del 18/05/2011 e il P. M. C. approvato con la D. D. n° 4 del 14/07/2011:
 1. modifica consistente nella introduzione del codice CER 161001* "soluzioni acquose di scarto contenenti sostanze pericolose" nell'elenco dei rifiuti liquidi ammessi al trattamento nella sezione termica dell'impianto;
 2. modifica consistente nella introduzione di una macchina per la disidratazione dei fanghi, in linea con la centrifuga esistente, nella sezione di trattamento biologico;
- stabilire che le suddette modifiche possono essere realizzate con le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a. i rifiuti con codice 161001* introdotti nell'impianto non devono determinare un incremento del quantitativo totale di rifiuti pericolosi per anno già autorizzato (8.415 m³);
 - b. i rifiuti con codice 161001* potranno essere depositati prima del trattamento termico (D9) solo all'interno del serbatoio D121 con capacità massima di 35 m³;
 - c. nel serbatoio D121 potranno essere mescolati tra loro solo rifiuti pericolosi tra loro compatibili, secondo la Tabella E.2, riportata al paragrafo E.5.1.3 dell'Allegato tecnico "Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi)", allegato al D. M. del 29/01/2007, e con le modalità riportate seguente al punto dello stesso paragrafo:

*"41. assicurare che il mescolamento di rifiuti liquidi avvenga seguendo le corrette procedure, con una accurata pianificazione, sotto la supervisione di personale qualificato ... A tal fine può essere utile ricorrere alla **tabella E.2, che indica la compatibilità chimica** ... In nessun caso possono, comunque, essere previste operazioni di miscelazione finalizzate a ridurre le concentrazioni degli inquinanti. Dovrebbe essere, comunque, **evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti**";*
 - d. il camino di emissione collegato al filtro a carboni attivi, già denominato Et nell'allegato A.I.A., è da considerarsi camino di emissione convogliata a tutti gli effetti e non "sfiato" di impianto termico; pertanto va dotato di accesso in sicurezza e punto di prelievo conformi alla normativa UNI EN 10169:2001, 13284:2003 e 15259:2008;
 - e. le emissioni del camino Et dovranno rispettare i seguenti limiti di emissione, in osservanza della L. R. n° 23 del 16/04/2015 e del P.M.C. approvato con la D. D. n° 4 del 14/07/2011:

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

Rocco Merico il 30/03/2017 14.35.54

ai sensi degli artt.20 e 22 D.Lgs. 82/2005

Determina: 2017 / 435 del 30/03/2017

Registro.: D723 2017 / 167 del 30/03/2017 REGALBO 2017 / 518 del 05/04/2017

H₂S	1 mg/Nm³
NH₃	2
SOV	5
Emissioni odorogene	2000 UO_E/m³

- l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 117 del 18/05/2011;
- fissare in euro 2.000,00 l'importo degli oneri istruttori, ai sensi del D. M. del 24/04/2008, dovuti alla Provincia di Lecce, da corrispondersi entro il termine di trenta giorni dal rilascio del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento al gestore Ecolio 2 S.r.l. (ecolio2srl@pec.it) e di trasmetterlo, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 COMUNE DI PRESICCE protocollo.comune.presicce@pec.rupar.puglia.it
 S.I.S.P. ASL dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
 ARPA Puglia - Dap di Lecce dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito web di questo Ente.
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTE
(Ing. Rocco Merico)**